

ORDINANZA num. 151 del R.O. del 02/04/2025

Referente da citare: lr



Oggetto: S.P. 641 "del Passo Fedaia".

> Istituzione di Senso Unico Alternato regolato da impianto semaforico dalla progressiva km 26+650 alla progressiva km 27+050, in tratti di lunghezza non superiore a 100 metri, in Comune di Rocca Pietore (BL).

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

PREMESSO che la S.P. 641 "del Passo Fedaia" dal 01/07/2002 è passata in gestione alla Società Veneto Strade S.p.A.;

CONSIDERATO che la ditta CADORE ASFALTI SRL con sede in Loc. Ansogne -32010 Perarolo di Cadore (BL) deve eseguire i lavori di sistemazione del versante in ambito delle opere di difesa dalle valanghe lungo la S.P. 641 "del Passo Fedaia", nel tratto in oggetto, in Comune di Rocca Pietore (BL);

CHE è in vigore fino alle ore 18:00 del giorno 07/04/2025 l'ordinanza num. 125/2025 del 19/03/2025 di istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dalla progressiva km 26+650 alla progressiva km 27+050, in tratti di lunghezza non superiore a 100 metri, in Comune di Rocca Pietore (BL).

VISTA la richiesta dell'Impresa stessa acquisita al prot. num. 9989/2025 il 02/04/2025. inerente la necessità di prorogare l'ord. n. 125 del 19/03/2025 in vigore fino alle ore 18.00 del giorno 20/04/2025;

RITENUTO di accogliere la richiesta al fine di tutelare la pubblica incolumità e nel Cap. Soc. € 5.163.200 i.v. contempo consentire la sicura e corretta esecuzione dei lavori medesimi;

VISTI il D. Lgs. 285 del 30/04/1992, Codice della Strada, e il relativo Regolamento di 30174 Mestre Venezia esecuzione e di attuazione D.P.R. 495 del 16/12/1992 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

PROROGA ORDINANZA num. 125/2025

ORDINA

dalle ore 07.00 alle ore 18.00 dal 08/04/2025 al giorno 20/04/2025, esclusi sabati, domeniche e festivi infrasettimanali, dalla progressiva km 26+650 alla progressiva km 27+050, lungo la S.P. 641 "del Passo Fedaia" in Comune di Rocca Pietore (BL), la circolazione venga regolamentata mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per singoli tratti aventi estensione massima ml.

Cap. Soc. € 5.163.200 i.v.

Direzione Centrale Mestre Sede Legale Amministrativa Operativa Via C. Baseggio, 5 segreteriave@venetostrade.it

Direzione Distaccata Belluno Via Villa Patt.1 32036 Sedico (BL) Tel. (+39) 0437 868111 segreteriabl@venetostrade.it enetostradebl@pec.venetostrade.it

www.venetostrade.it



ORD_XXX_SP641_PROROGA_ORD_ 125_S.U.A. CON SEMAFORO O MOVIERI DAL KM 26+650 AL KM 27+050 Pag. 1/3



100, contemplando una limitazione di velocità a 70 km/h e successive limitazioni a 50 km/h e 30 km/h nonché il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli.

L'idonea segnaletica stradale, con copia della presente Ordinanza, sarà posta in loco a cura e spese dell'Impresa CADORE ASFALTI SRL nel pieno rispetto della vigente normativa e, in particolare, di quanto previsto dagli artt. da 30 a 43 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; la stessa Ditta avrà inoltre l'onere di verificare l'efficienza della segnaletica installata per tutto il periodo di durata dell'Ordinanza.

La segnaletica da apporre dovrà fare riferimento agli schemi tipo di cui alla Tav. 65 ("Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con palette") ed alla Tav. 66 ("Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico") del Disciplinare 10/07/2002 che si allegano alla presente, da adattare in base a quanto stabilito nella presente Ordinanza.

E' fatto obbligo all'Impresa CADORE ASFALTI SRL di regolamentare il traffico nell'eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze in caso di particolare intensità di traffico.

L'Impresa, al termine dei lavori, dovrà procedere alla sistemazione e pulizia del piano viabile in modo da garantire la sicurezza della circolazione, rendendosene unica responsabile ed esonerando questa Società da eventuali conseguenze anche nei confronti di terzi; dovrà altresì provvedere al ripristino di segnaletica e manufatti stradali eventualmente rimossi o danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

La presente Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rocca Pietore (BL), nonché tramite i mezzi d'informazione locale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE
DELLA DIREZIONE OPERATIVA DI BELLUNO
-ing. Alessandro Zago -



